



**ACoFE**  
Associazione di Counseling  
Fenomenologico Esistenziale

## ***CODICE DEONTOLOGICO DELL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA ACoFE***

### **Premessa**

L'Associazione di Counseling Fenomenologico Esistenziale (ACoFE) adotta il presente Codice Deontologico per regolamentare l'esercizio della professione di Counselor.

Questo Codice stabilisce i principi etici e le norme di condotta a cui tutti i membri devono attenersi, garantendo standard di qualità, tutela dei clienti e rispetto della normativa vigente, in particolare la Legge n. 4/2013 che regola le professioni non organizzate.

L'adesione e il rispetto di questo Codice sono requisiti imprescindibili per l'iscrizione e il mantenimento della qualifica di membro ACoFE. L'inosservanza comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte della Commissione Disciplinare.

---

### **Definizione della Professione e del Ruolo del Counselor**

#### **ART. 1 - Definizione dell'attività di Counseling**

Il **Counseling** è un'attività professionale che si configura come un intervento di supporto finalizzato al potenziamento delle risorse personali, allo sviluppo di capacità di scelta e cambiamento, di gestione di situazioni di difficoltà, fasi di transizione o stati di crisi, avendo come finalità il miglioramento del benessere e della qualità della vita della persona. Il **Counselor**, attraverso strumenti comunicativi e relazionali quali l'empatia, l'ascolto attivo, il dialogo e metodologie specifiche, promuove il processo di autoconsapevolezza, facilita la crescita e l'autonomia personale e la gestione delle difficoltà emotive, relazionali e decisionali dell'individuo e del gruppo.

Il **Counseling** può essere svolto in diversi contesti, tra cui il settore privato, aziendale, educativo, sociale e sanitario, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi etici della professione. L'attività può avvenire in forma individuale, di coppia, familiare o di gruppo, anche attraverso strumenti digitali o telematici.

Il Counselor opera nel rispetto della **Legge n. 4/2013**, in conformità con i principi di autodeterminazione della persona e in assenza di diagnosi o cura di disturbi di natura

psicopatologica. L'attività del Counselor si distingue dalle professioni sanitarie e psicoterapeutiche, senza sconfinare in ambiti riservati per legge ad altre figure professionali.

## **ART. 2 - Ambito di Applicazione**

Il presente Codice si applica a tutti i membri ACoFE che esercitano l'attività di Counseling in ambito privato, sociale, scolastico, aziendale o in qualsiasi altro contesto riconosciuto.

## **ART. 3 - Separazione tra attività professionale e vita privata**

- 1) Il Counselor si impegna a mantenere separati il proprio ruolo professionale e la sfera personale, evitando interferenze che possano condizionare l'attività lavorativa.
- 2) Il Counselor non può fornire servizi professionali a persone con cui intrattiene o ha intrattenuto rapporti significativi di natura personale, affettiva, sentimentale o sessuale.
- 3) È considerata una grave violazione instaurare tali relazioni durante il rapporto professionale.

## **Principi Etici e Norme Comportamentali**

### **ART. 4 - Principi Fondamentali**

I membri di ACoFE si impegnano a operare in conformità ai seguenti principi:

- **Integrità e Onestà:** agire con trasparenza, correttezza e coerenza, evitando pratiche ingannevoli o dannose.
- **Rispetto della Persona:** tutelare la dignità, l'autonomia e i diritti del cliente, garantendo libertà di scelta e autodeterminazione.
- **Professionalità e Competenza:** operare entro i limiti delle proprie competenze, aggiornarsi costantemente e aderire ai criteri di Formazione continua stabiliti da ACoFE.
- **Riservatezza e Privacy:** proteggere i dati personali dei clienti in conformità alla normativa vigente.
- **Assenza di Discriminazione:** non discriminare in base a etnia, genere, religione, orientamento sessuale, disabilità o status sociale.

### **ART. 5 - Rapporti con i Clienti**

Il rapporto tra Counselor e cliente si basa su fiducia, chiarezza e rispetto reciproco. Il Counselor deve:

- 1) Fornire al cliente informazioni chiare su metodologia, obiettivi, durata e costi del percorso.
- 2) Astenersi da qualsiasi forma di abuso o manipolazione.
- 3) Astenersi dall'instaurare relazioni personali o sentimentali con i clienti.
- 4) Interrompere il percorso qualora non sia più utile o necessario, fornendo un indirizzamento ad altre figure professionali se opportuno.

### **ART. 6 - Obbligo di riservatezza**

- 1) Il Counselor ha l'obbligo di rispettare la riservatezza professionale su tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento della propria attività, incluse quelle relative all'erogazione del servizio stesso.
- 2) Il decesso del cliente non solleva dall'obbligo di mantenere la riservatezza professionale.
- 3) Il Counselor deve informare eventuali collaboratori dell'obbligo di riservatezza su quanto appreso nello svolgimento dell'attività.
- 4) Nelle sessioni di Counseling di gruppo, il Counselor è tenuto, all'inizio del percorso, a impegnare tutti i partecipanti al rispetto della confidenzialità.

#### **ART.7 - Obbligo di riservatezza con minori**

- 1) Il minore ha diritto alla tutela della propria riservatezza anche nei confronti di chi esercita la responsabilità genitoriale.
- 2) Qualora il mantenimento del segreto possa comportare un pericolo per il minore, il Counselor ha il dovere di informare chi esercita la potestà genitoriale, previo confronto con il minore stesso.
- 3) Se il Counselor viene a conoscenza di qualsiasi forma di abuso o sfruttamento su un minore, anche con il suo consenso, ha la responsabilità di valutare se violare la riservatezza professionale nell'interesse preminente del minore, segnalando la situazione a chi detiene la potestà genitoriale o, in caso di inadempienza o complicità, alle Autorità competenti.

#### **ART. 8 - Eccezioni all'obbligo di riservatezza**

- 1) Il Counselor è tenuto a rivelare informazioni coperte da riservatezza qualora vi sia una richiesta formale da parte dell'Autorità Giudiziaria o nei casi previsti dalla legge.
- 2) È dovere del Counselor informare il cliente su tale obbligo.
- 3) In tale circostanza, il Counselor riporterà esclusivamente le informazioni acquisite direttamente nel contesto professionale.
- 4) La divulgazione delle informazioni coperte da segreto professionale è consentita solo con il consenso scritto del cliente, a condizione che non comprometta la riservatezza di altre persone.

#### **ART. 9 - Interruzione del Rapporto Professionale**

1. Il Counselor valuta se interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non porta alcun vantaggio per il cliente oppure se viene meno il rapporto di fiducia e fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti.
2. Il Counselor interrompe il rapporto se ravvisa la necessità dell'intervento di altro professionista.
3. Il Counselor può interrompere il rapporto professionale altresì per giusta causa come, a titolo meramente esemplificativo, un trasferimento o uno stato di malattia.

#### **ART. 10 - Consegna della Documentazione**

1. A richiesta del cliente o in caso di invio ad altro professionista, il Counselor è tenuto a fornire la documentazione in suo possesso ritenuta necessaria per la prosecuzione degli interventi.

## Rapporti tra Colleghi e con Altri Professionisti

**ART.11** - I membri di ACoFE devono adottare comportamenti leali e collaborativi nei confronti di colleghi e altre figure professionali. In particolare:

- 1) Devono mantenere un atteggiamento di rispetto reciproco, evitando di esprimere giudizi negativi sull'operato dei colleghi.
- 2) Non devono screditare altri professionisti.
- 3) Devono indirizzare il cliente verso specialisti più idonei in caso di necessità.
- 4) Devono segnalare comportamenti non etici alla Commissione Disciplinare di ACoFE.
- 5) Devono rendersi disponibili a collaborare se necessario con altre figure professionali

## Sportello del Cliente

### **ART. 12 - Funzionamento dello Sportello del Cliente**

In conformità all'articolo 2, comma 4 della Legge 4/2013, ACoFE istituisce lo **Sportello del Cliente**, un servizio dedicato alla tutela degli utenti dei servizi di Counseling offerti dai membri dell'Associazione.

- Lo Sportello del Cliente è accessibile attraverso il sito ufficiale di ACoFE e tramite contatti diretti specificati dall'Associazione.
- Ha la funzione di raccogliere segnalazioni, richieste di chiarimenti e reclami riguardanti l'operato dei professionisti iscritti ad ACoFE.
- I reclami vengono esaminati da una commissione preposta, che valuta la fondatezza delle segnalazioni e fornisce una risposta motivata entro 60 giorni.
- Il servizio garantisce imparzialità e trasparenza, con l'obiettivo di risolvere le problematiche in modo equo e tempestivo.
- Nel caso in cui emergano violazioni del Codice Deontologico, lo Sportello del Cliente inoltra la segnalazione alla Commissione Disciplinare per le eventuali azioni correttive.

---

## Norme Disciplinari e Sanzioni

### **ART. 13 - Violazioni e Provvedimenti**

L'inosservanza del presente Codice comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) **Ammonimento scritto**, in caso di violazioni lievi, con richiesta di adeguamento al Codice Deontologico.
- 2) **Sospensione temporanea** dall'Associazione, per violazioni gravi o reiterate, con durata variabile a seconda della gravità del comportamento.
- 3) **Revoca dell'Attestato di qualità e qualificazione professionale**, nei casi in cui il comportamento comprometta la credibilità della professione.
- 4) **Espulsione definitiva** dall'Associazione per comportamenti gravemente lesivi dell'etica professionale o della dignità della professione.

Tutte le sanzioni sono deliberate dalla Commissione Disciplinare, nel rispetto delle norme statutarie di ACoFE.

## **ART. 14 - Procedimento Disciplinare**

Le segnalazioni di violazioni sono esaminate dalla Commissione Disciplinare, che garantisce il diritto di difesa al Counselor coinvolto. Il procedimento prevede:

- Notifica scritta al Counselor interessato.
  - Possibilità di presentare memorie difensive entro 30 giorni.
  - Decisione motivata da parte della Commissione Disciplinare.
- 

## **Relazioni con la società e con terzi**

### **ART. 15 – Impegni**

**I membri di ACoFE si impegnano a:**

- 1) Operare nel rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di Counseling.
- 2) Collaborare con enti pubblici e privati per la promozione della professione.
- 3) Partecipare attivamente agli aggiornamenti normativi e formativi stabiliti dall'Associazione.

### **ART. 16 - Autonomia e indipendenza professionale**

- 1) Il Counselor che opera all'interno di enti pubblici o privati, istituzioni o aziende accetta incarichi solo a condizioni che garantiscano la sua indipendenza professionale e deve sempre rispettare le disposizioni di questo codice.

### **ART. 17 - Rapporto con committenti e destinatari**

1. Quando il Counselor opera su incarico di un committente diverso dal destinatario del servizio, ha il dovere di tutelare prioritariamente gli interessi di quest'ultimo, chiarendo ad entrambe le parti la natura e gli obiettivi dell'intervento.
2. Nel caso in cui sorga un conflitto di interessi tra committente e destinatario, il Counselor deve cercare di risolverlo e, se non fosse possibile, rifiutare l'incarico.

### **ART. 18 - Comunicazione e promozione**

1. Il Counselor deve presentarsi ai potenziali clienti in modo trasparente e corretto in relazione alla propria formazione e competenza.
2. Non può adottare strategie pubblicitarie che possano generare ambiguità sulle proprie qualifiche professionali.
3. È vietato adottare comportamenti scorretti con lo scopo di acquisire nuovi clienti.

### **ART. 19 - Attività in società professionali**

1. Il Counselor che opera all'interno di società, incluse quelle interdisciplinari, rimane pienamente responsabile per le proprie prestazioni professionali.

### **ART. 20 - Ricerca e sperimentazione**

1. Durante le attività di ricerca, il Counselor deve informare i partecipanti in anticipo e ottenere il loro consenso informato.
2. I partecipanti devono essere liberi di revocare il proprio consenso e/o ritirarsi dalla ricerca in qualsiasi momento.
3. Se la ricerca coinvolge minori, il Counselor deve ottenere il consenso dagli esercenti la potestà genitoriale o dai tutori, garantendo comunque al minore la possibilità di ritirarsi.

#### **ART. 21 - Servizi a distanza**

1. Le norme contenute in questo codice si applicano anche quando il servizio viene erogato a distanza, attraverso internet, e-mail o qualsiasi altro strumento digitale o telematico.

#### **Entrata in Vigore e Modifiche**

**ART. 22** - Il presente Codice entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte degli organi direttivi di ACoFE. Eventuali modifiche devono essere approvate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci.

#### **Conclusione**

Il presente Codice Deontologico rappresenta il fondamento etico e professionale dell'Associazione ACoFE. Il rispetto di questi principi assicura la qualità e la credibilità della professione di Counselor, a tutela dei clienti e della società.